



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 13
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E
RELATIVE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2013 E SEGUENTI.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Busana Pietro

Groff Nadia

Mezzanotte Mirco

Pace Mauro

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 21/03/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2013 E SEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), all'art. 28 disciplina la raccolta dei funghi. In particolare il comma 2 del citato articolo stabilisce che per i soggetti non esentati dall'obbligo di denuncia, la raccolta dei funghi sul territorio provinciale è subordinata al pagamento al Comune interessato di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
- La norma prevede inoltre che l'ammontare di tale somma da versare per la raccolta dei funghi sia definita dai Comuni stessi in coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale.
- L'art. 28 comma 2, della L.P. stabilisce inoltre che, la somma sia commisurata al periodo di durata della raccolta. Ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II della L.P. 23.05.2007, n. 11, la denuncia per la raccolta dei funghi, può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta e la somma da versare differenziata in base ai diversi periodi di raccolta.

Dato altresì atto che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Prov.le dd. 30.12.2009 n. 3287, nel definire l'ammontare delle somme sopra riportate, il comune deve tener conto:

- dell'estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi
- della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta
- del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione alla frequenza e diffusione dei funghi e in ogni caso la somma non dovrà subire diversificazioni per più di due periodi
- del complessivo ambito territoriale dei comuni interessati a cui la denuncia è riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovra comunali omogenei e in caso di associazione tra più comuni

Considerato che, il comune di Cinte Tesino, nei parametri minimi e massimi disposti dalla Giunta Provinciale, con la suddetta deliberazione, intende adottare le seguenti tariffe:

Euro 10,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UN GIORNO
Euro 18,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI TRE GIORNI CONSECUTIVI
Euro 24,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UNA SETTIMANA
Euro 40,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI DUE SETTIMANE
Euro 60,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UN MESE

Dato inoltre atto che, l'art. 24 del Decreto del Presidente della Provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV capo II, della L.P. 23.05.2007 N. 11", stabilisce che gli art. 28 e 109 della L.P. N. 11 del 2007 e la disciplina di attuazione della raccolta dei funghi prevista dallo stesso regolamento si applicano a partire dal 01 gennaio 2010.

Visto che, l'art. 28, comma 8, della L.P. n. 11/2007, stabilisce che la disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei Comuni e può essere delegata alle comunità.

Visto l'art. 16 del Decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/leg. dd. 26.10.2009 il quale al comma 1 recita:

"ai sensi dell'art. 28, comma 5, lettera d), della L.P., godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:

- a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni consecutivi;*
- b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;*

- c) *le persone titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo, ubicati in un comune della provincia , in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile."*

Dato atto inoltre che l'art. 16 del regolamento al comma 3, dispone che l'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune, per il proprio territorio e comunque non potrà superare il 50% dell'importo rapportato al periodo di durata di raccolta.

Ritenuto, sia per la difficoltà di applicazione della norma sia per il notevole contenzioso che lo stesso potrebbe comportare, opportuno applicare la minima riduzione ammessa.

Ritenuto pertanto adottare una riduzione pari all'1% delle tariffe stabilite, con arrotondamento all'euro superiore.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 31/05/2012 che approvava il nuovo "Disciplinare per la raccolta dei funghi" il quale prevede espressamente che sono esenti dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e del pagamento della somma relativa i residenti o comunque i nati in un comune della Provincia di Trento, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorchè non residenti in un comune della provincia, coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'1 giugno 2011, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di adottare le tariffe per la raccolta dei funghi, per l'anno 2013 e seguenti, nei limiti minimi e massimi disposti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3287, dd. 30.12.2009, nei seguenti importi:

Euro 10,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UN GIORNO
Euro 18,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI TRE GIORNI CONSECUTIVI
Euro 24,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UNA SETTIMANA
Euro 40,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI DUE SETTIMANE
Euro 60,00	PER UN PERIODO DI RACCOLTA DI UN MESE

2. di stabilire, con riferimento a quanto dispone l'art. 16 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 che, l'ammontare della riduzione è pari all'1% con arrotondamento all'euro superiore.
3. di dare atto che sono esenti dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e del pagamento della somma relativa i residenti o comunque i nati in un comune della Provincia di Trento, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorchè non residenti in un comune della provincia, coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
4. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **22/03/2013** al **01/04/2013** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.